

Cassazione: anabolizzanti per un fisico da super-macho? Non è reato

Gli anabolizzanti sono da sempre considerati la peste nera dello sport, capaci di mandare in fumo carriere d'oro, in nome di prestazioni ultra-umane.

Se però se ne condanna a livello agonistico il loro uso e abuso, con tanto di revoche di titoli e premi, giuridicamente parlando **usare anabolizzanti solo per questioni puramente estetiche non costituisce reato**.

La Cassazione ha recentemente **annullato la condanna per ricettazione di farmaci dopanti** (5 mesi), inflitta dalla Corte d'appello dell'Aquila nell'aprile scorso, nei confronti di tre sportivi abruzzesi (Fabrizio B.

Sergio M. e Vito M.), uniti dallo stesso esasperato culto del corpo. Secondo i giudici della Seconda sezione penale infatti *"il fatto non costituisce reato"* perché *"non e' punibile chi fa uso di sostanze anabolizzanti per modificare il proprio aspetto fisico"*, ciò che è **incriminabile dunque è lo scopo di modificare e migliorare i propri risultati agonistici**.

E questo era proprio il caso dei tre abruzzesi, come riporta la sentenza: *"e' stato escluso che gli imputati avessero fatto uso delle sostanze anabolizzanti, che si erano procurate attraverso un circuito illegale, al fine di alterare prestazioni agonistiche"*. E per la Suprema Corte dunque se non c'è un *"fine di profitto sportivo collegato alla partecipazione a manifestazioni agonistiche, competizioni o altro"*, lo sportivo che fa uso di queste sostanze non può essere sanzionato. *"L'unico fine perseguito"* dai tre sportivi in questione *"consisteva nella volonta' di modificare il proprio aspetto fisico, anche a costo di assumere sostanze tossiche, palesemente dannose per la salute e il loro benessere psico-fisico"*.

Secondo la Cassazione, *"si arriverebbe al paradosso di considerare dettata dal fine di profitto l'azione di chi si procuri, attraverso un circuito illecito, dei barbiturici allo scopo di suicidarsi. Secondo le norme piu' elementari della logica, invece, non puo' essere revocato in dubbio che il suicidio, o altri atti lesivi dell'integrità psicofisica, non possano essere condotti alla nozione di utilità, a meno che le lesioni alla propria integrità non siano strumentali ad altri fini che nel caso di specie non sussistono"*.

Cassazione: minore può crescere in modo equilibrato anche in una famiglia gay. Il testo della sentenza.

Si tratta di mero pregiudizio affermare che un minore possa crescere in modo non equilibrato in una famiglia omosessuale. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 601 depositata l'11 gennaio 2013 (**puoi scaricare il testo integrale qui sotto allegato**) e che apre di fatto alla possibilità di affidamento di minori anche a coppie gay. Nel caso di specie gli ermellini hanno respinto il ricorso di un uomo di religione musulmana che si era **opposto all'affidamento di suo figlio** alla sua ex compagna che era andata a **vivere con un'altra donna**.

La Corte ha confermato la legittimità dell'**affidamento del minore alla madre** e ha precisato che crescere in una famiglia omosessuale **non può avere ripercussioni negative** sullo sviluppo del minore se questo non viene provato con dati scientifici.

La prima sezione civile ha così respinto la doglianza dell'uomo in quanto **basata su un mero pregiudizio indimostrato** e cioè che crescere in una famiglia omosessuale sia di per se dannoso per il minore senza che di questo vi sia alcuna prova. Secondo la Corte, nel ricorso si dà per scontato ciò che invece è tutto da dimostrare, ossia che il minore possa essere danneggiato dal vivere in quel contesto familiare.

Già alcune associazioni parlano di "sentenza storica". "Ancora una volta, - si legge dal sito dell'Arcigay - un tribunale italiano dà ragione alla famiglia composta da persone dello stesso sesso. Non solo, negli anni scorsi, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno dichiarato il matrimonio omosessuale perfettamente compatibile con la nostra Costituzione, ora la Corte di Cassazione ribadisce quello che ripetevamo da tempo e cioè che un bambino cresce in una famiglia di mamma e papà o di papà e papà esattamente allo stesso modo di un bambino che cresce in una famiglia uomo-donna. E' l'amore che cresce un figlio o una figlia, non l'orientamento sessuale dei genitori. Quello di oggi è un pronunciamento istituzionale storico che dà un assist formidabile alla futura maggioranza per legiferare finalmente per il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la piena uguaglianza delle famiglie".

Cassazione: mai dire al capo 'lei non capisce un c...!'

Dire al datore di lavoro "lei non capisce un cavolo", ovviamente nella versione più colorita, è reato. È quanto ricorda la Corte di Cassazione, che con la sentenza 234/2013 ha rimesso in discussione un precedente verdetto di assoluzione che un giudice di pace aveva 'concesso' ad un lavoratore di 66 anni che, a ragione o a torto, si era così rivolto al proprio capo **nel corso di un'animata discussione**.

Secondo il giudice di pace non ci sarebbe stato alcun reato dato che quell'**espressione è ormai entrata a far parte del "gergo comune"**, al punto da non potersi considerare offensiva ma come avente l'unico scopo di "comunicare in modo efficace il proprio dissenso".

Di diverso avviso la Procura, che ha invece presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la frase non poteva che assumere una valenza ingiuriosa manifestandosi come una **"volgare affermazione di incompetenza"** proprio perché "collocata nell'ambito di quella discussione". Nella sua motivazione la Corte ha spiegato che "al di là della questione sull'attuale appartenenza o meno al parlare comune del termine volgare riportato nell'espressione contestata, è invero l'espressione stessa, letta complessivamente e **nel contesto in cui veniva pronunciata**, ad assumere **carattere ingiurioso** laddove vi veniva rimarcata con particolare asprezza di tono, e nel corso di una discussione di lavoro, l'incompetenza della persona offesa nella materia oggetto di discussione".

Secondo i giudici di Piazza Cavour, quanto dichiarato dal lavoratore nel corso della discussione esorbitava "dalla mera manifestazione di un contrasto di opinioni fra l'imputato e la parte offesa, presentandosi viceversa quale offesa all'onore professionale di quest'ultima in quanto tale".

Cassazione: il capo può licenziare sulla base di fatti emersi nel processo penale a carico del dipendente. Anche se c'è stata assoluzione.

"Il combinato disposto dall'art. 653 c.p.p. come modificato dall'art.1, L. n. 97 del 2001, e dell'art. 530 c.p.p., non preclude al datore di lavoro la possibilità di **valutare in maniera autonoma rispetto all'accertamento penale**, la idoneità dei fatti contestati ad **integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento**, sulla base di elementi soggettivi ed oggettivi scaturenti dalle prove raccolte nel giudizio penale, la colpevolezza del dipendente, la incidenza dei detti fatti sul rapporto fiduciario".

Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione, con sentenza n 206 dell'8 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso di un dipendente dell'Agenzia delle Dogane licenziato per condotte che avevano costituito oggetto di procedimento penale definito con sentenza di proscioglimento "perché il fatto non costituisce reato", al quale il provvedimento di licenziamento era stato irrogato in seguito alla **riattivazione del procedimento disciplinare**, sospeso in attesa degli esiti della vicenda penale.

La Suprema Corte ha affermato che "mentre l'assoluzione o il proscioglimento con la formula 'perché il fatto non sussiste' o 'perché l'imputato non lo ha commesso', presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano senz'altro la preclusione alla valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto, non così è da dirsi **nel caso di assoluzione o proscioglimento 'perché il fatto non costituisce illecito penale'**. In tale ipotesi infatti non è esclusa la materialità del fatto né la sua riferibilità al dipendente pubblico ma solo la sua rilevanza penale.".

Non sussiste - si legge nella sentenza - alcuna qualificata ragione per sottrarre il dipendente pubblico che sia stato assolto o prosciolto con la formula richiamata, alla valutazione disciplinare del fatto diversamente risultandone pregiudicate le esigenze di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione nonché lo stesso principio di uguaglianza.

AUTOVELOX a postazione FISSA - Mai su strade extraurbane - MULTA nulla - Parere Ministero, ord. Cass. 21199/12.

La notizia è che in data 22 ottobre 2012 il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**, a mezzo dell'Ing. Sergio Dondolini della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, in risposta ad un'istanza procollata il 27 agosto 2012, si rivolge ad un Comune italiano (della Sicilia) ed al relativo Comando di Polizia Municipale.

L'oggetto del responso n. 5888 è: richiesta parere sull'installazione di una postazione fissa dell'**autovelox**.

In via preliminare il Funzionario corregge la tesi del Comune richiedente: "è pur vero che la strada in questione attraversa centri abitati con **popolazione inferiore a 10.000 abitanti**, ma tale condizione non è sufficiente per il mantenimento della qualifica di **strada extraurbana**". "A tal riguardo" - prosegue la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - "...affinché i tratti interessati non costituiscano attraversamenti di centri abitati, devono necessariamente verificarsi anche le ulteriori condizioni di **assenza di intersezioni** a raso e di **accessi privati**, di presenza di attraversamenti pedonali protetti, ovvero di divieto di circolazione per i pedoni". Uhm, davvero molto interessante!

"Se tali condizioni sono verificate, il segnale di inizio di centro abitato è apposto in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana".

"Nel caso in esame" - aggiunge la nota del Ministero dei Trasporti - "tali condizioni sembrerebbero non essere presenti e pertanto il tratto interessato è a tutti gli effetti una **strada urbana**, anche se classificata 'strada extraurbana secondaria'".

"Conseguentemente" - e qui viene il bello - "dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 4, c. 1, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002, e successive modifiche, se non su strade urbane di **scorrimento**, come definite dall'art. 2, c. 3, lett. D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002". Infine, conclude la Direzione dei Trasporti "essi possono, tuttavia, essere installati prima di tali segnali, a congrua distanza da essi, e nel rispetto di quant'altro prescritto dalla Direttiva Maroni. E' fatto salvo il caso di dispositivi **presidiati** dagli organi di **polizia stradale**, per i quali l'accertamento delle violazioni è consentito su strade di ogni tipo senza ulteriori formalità".

Ricordiamo che la Corte di **Cassazione** - Sezione Sesta Civile, Sottosezione 2, Pres. Umberto GOLDONI, Rel. Lina MATERA, con **ordinanza del 28 novembre 2012, n. 21199**, ha accolto il ricorso dell'automobilista che aveva vinto il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa avanti al GdP di Castel di Sangro, poi riformato - su appello della Prefettura de L'Aquila - dal Tribunale aquilano.

In particolare, il Giudice del Tribunale de L'Aquila dava atto dell'infondatezza delle doglianze mosse dall'ingiunto circa la mancata sottoscrizione da parte dell'agente accertatore e la mancata segnalazione della presenza sul tratto di strada in questione dell'apparecchio di rilevazione dell'andatura. La Cassazione ha accolto il secondo motivo di impugnazione.

Difettava nel caso di specie la preventiva informazione agli automobilisti della presenza del dispositivo di controllo di cui al D.L. n.121 del 2002, art. 4, co. 1. Infatti, "è costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la predetta norma non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la **nullità** della sanzione eventualmente irrogata".

Nel caso deciso dal Supremo Collegio di Piazza Cavour il Tribunale aquilano aveva dato atto della mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, ma aveva dato credito alla Prefettura, secondo la quale la presenza sarebbe stata propalata attraverso gli organi di stampa locale.

Da ricordare che la Prefettura de L'Aquila è stata giustamente **condannata** al pagamento delle **spese** del grado di appello celebrato avanti al Tribunale abruzzese, liquidate in € 450,00, oltre alla refusione delle spese del grado di legittimità, liquidate in € 685,00. Il 30 novembre 2012 Studio Cataldi aveva puntualmente dato notizia della significativa pronuncia degli Ermellini, che hanno condiviso la proposta di decisione compilata dalla Relatrice **Lina Matera**, con la procedura di cui all'**art. 380 bis c.p.c.**. Nei prossimi giorni torneremo sull'argomento: continuate a seguirci e, sul tema autovelox, per il momento andate a rileggerVi, se Vi va, il **POSTA & RISPOSTA n.132** del 30 settembre 2011.

Cassazione: datore che non vigila su misure protettive deve restituire all'INAIL la somma indennizzata per l'infortunio.

"In tema di azione di regresso, la responsabilità del datore di lavoro per la **mancata adozione delle misure di sicurezza** è esclusa nel caso di dolo o di rischio elettivo dell'infortunato ovvero quando sono presenti nella condotta del medesimo i caratteri della abnormità e della assoluta

imprevedibilità, mentre l'eventuale **concorso di colpa del lavoratore**, dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia, **non assume alcun valore esimente** per l'imprenditore".

Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 536 del 10 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso di una società condannata, a seguito dell'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente, dal giudice d'Appello al **pagamento a favore dell'INAIL** del costo dell'infortunio indennizzato dall'Istituto.

La Corte di merito affermava che "nella specie non era emerso che il comportamento del lavoratore - il quale, nel piegare un tondino di ferro, era stato attinto ad un occhio da una scheggia - fosse stato abnorme o imprevedibile e, pur essendo stato accertato che il datore di lavoro **aveva messo a disposizione del lavoratore gli occhiali protettivi**, non risultava che il capo officina o altri avessero **vigilato e preteso che tali occhiali venissero indossati**. Tutto ciò comportava la responsabilità del datore di lavoro, considerato altresì che il lavoratore era stato assunto da poco tempo, era giovanissimo ed inesperto e, quale apprendista, avrebbe dovuto essere informato dei rischi che correva e delle cautele da adottare nell'esecuzione del lavoro in questione".

La Suprema Corte ha precisato che "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a **tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso**, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento". E' altresì pacifico - si legge nella sentenza - che il **dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro** a norma dell'art. 2087 cod. civ., si attegga in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato.

La Corte d'Appello - affermano i giudici di legittimità - ha fatto poi buon governo dei principi sopra richiamati, affermando che il datore di lavoro o un suo preposto non solo avrebbe dovuto mettere a disposizione dell'apprendista gli occhiali protettivi ed istruire il medesimo sull'esatto svolgimento della prestazione, ma avrebbe dovuto **vigilare affinché venisse fatto effettivamente uso di tali occhiali** e la prestazione venisse eseguita in conformità alle istruzioni impartitegli, tanto più che il lavoratore di giovane età ed assunto da meno di venti giorni era totalmente privo di esperienza.

Se è vero - conclude la Suprema Corte - che il giudice d'appello ha dato atto che nel luogo di lavoro vi erano gli occhiali protettivi e che essi, per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere indossati allorché venivano eseguiti lavori che comportavano la formazione di schegge, tuttavia ha ritenuto responsabile il datore di lavoro sotto un diverso profilo, e cioè per non avere esercitato, attraverso il capo officina o altri, la dovuta vigilanza sia in ordine alla corretta esecuzione del lavoro affidato al lavoratore che all'effettivo uso da parte del medesimo delle misure protettive.

Cassazione: responsabile il consulente che ha precluso possibilità di usufruire del condono.

Se il consulente contabile per una **negligenza nella sua attività di consulenza**, ha precluso la possibilità di aderire al **condono fiscale**, è tenuto a risarcire il cliente. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 23323/2012 spiegando che, prima di dare inizio all'eventuale contenzioso tributario è sempre necessario valutare la possibilità di intraprendere la strada della definizione agevolata.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte un consulente del lavoro non aveva dato corso al mandato professionale per **impugnare dinanzi una commissione tributaria di secondo grado** una decisione adottata in primo grado su alcuni accertamenti relativi ad ILOR e Irpef per gli anni 1982 e 1983.

A seguito del giudizio di primo grado dove erano state chiamate in causa anche le compagnie di assicurazioni, veniva respinta la domanda "sui rilievi che il mandato professionale era stato bensì conferito, ma che il danno lamentato dagli esponenti **per non aver potuto usufruire del condono tributario** ai sensi della legge 413 del 91, promulgata pochi mesi dopo la notificazione delle non impugnate decisioni della commissione tributaria di primo grado, per un verso non era prevedibile ex articolo 1225 del [codice civile](#) e per altro verso non poteva ritenersi casualmente derivato dall'inadempimento del professionista".

In realtà **il c.t.u. aveva riconosciuto che la mancata presentazione del ricorso in appello fosse l'unica causa dell'impossibilità per attori di accedere al condono** dal momento che la possibilità di usufruire delle disposizioni agevolative per la definizione delle pendenze tributarie è ammessa "sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo".